

STATUTO

LA LOCANDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VICO EQUENSE NA PIAZZA G.
MARCONI 29

Numero REA: NA - 672772

Codice fiscale: 04177411214

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto rep. n.1049 racc. n.542

PATTI SOCIALI "LA LOCANDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

1.1 E' costituita, in conformità al disposto degli artt.2511 e segg. cod.civ. e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "LA LOCANDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

1.2 La società, la quale si propone di agire con i terzi, dovrà assolvere all'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Per espressa previsione della compagine sociale, la cooperativa, la quale si propone di agire con i terzi, verrà disciplinata, ai sensi e per gli effetti dell'art.2519, comma secondo, cod.civ. dalle norme dettate in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

La società dovrà assolvere all'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

1.3 La società ha sede legale in Vico Equense (NA), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.4 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.

1.5 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

Articolo 2

2.1 La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e

potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

3.1 La Cooperativa, ai sensi e per gli affetti dell'art. 1, lett. a) e b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme ai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

3.2 La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n. 59/92 e successive modifiche ed integrazioni.

3.3 Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse, comunque non vietate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3.4 La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri. L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegue finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.

3.5 La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti degli artt.

2511 e ss. c.c., ha per oggetto le seguenti attività:

- Attività riconducibili alla lettera A) dell'art. 1 della legge 381/91:

--- assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriale, agli ex degenti di istituti psichiatrici, ai soggetti in trattamento psichiatrico, ai tossicodipendenti, agli alcolisti, ai minori, ai minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, ai condannati ammessi alle pene alternative, alle persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale di qualunque genere e natura, alle donne in difficoltà e/o vittime di violenza e violenza familiare e soggette alla tratta, alle persone affette e sofferenti di invalidità psichica, fisica e sociale di qualsivoglia tipo ed entità, alle persone svantaggiate appartenenti alle aree della devianza e della emarginazione giovanile ed adulta, ai lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettere a) e b) della legge 13 giugno 2006 n. 118;

--- la gestione di case famiglia, di appartamenti protetti, di residenze, di comunità, di day hospital, di centri diurni, di centri crisi, di qualsiasi altro tipo di struttura, residenziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i programmi di intervento finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazione ed alla socializzazione;

--- la realizzazione, per ciascun soggetto svantaggiato, di un progetto individualizzato che prevede: fasi, obiettivi per ciascuna fase con contenuti, tempi, attività, persone coinvolte, partecipazione della famiglia e di altre persone;

--- la partecipazione dei familiari e dei soggetti direttamente o indirettamente interessati ad attività ed iniziative del settore ad incontri periodici di informazione sulle problematiche suddette, ad interventi mirati all'insegnamento di competenze e di abilità per la gestione delle difficoltà e la soluzione di problemi, ad incontri periodici di sostegno psico - sociale, ad organizzazione di gruppi di auto e mutuo aiuto;

--- la formazione dei genitori e dei familiari finalizzata alla valorizzazione delle loro potenzialità;

--- l'elaborazione di programmi specifici che favoriscano la partecipazione e la responsabilizzazione delle famiglie nel lavoro di organizzazione e di gestione delle attività e delle iniziative;

--- l'organizzazione e la realizzazione di attività socio - terapeutiche (feste, gite, organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, sportive, sociale), di laboratorio (pittura, scultura, disegno, restauro, modellismo, musica, teatro ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteche, di cineforum che favoriscano la socializzazione la partecipazione alla vita comunitaria;

--- l'erogazione di servizi domiciliari di assistenza, di

sostegno e di riabilitazione;

--- l'organizzazione e realizzazione di attività di studio, ricerca, aggiornamento, consulenza, formazione, supervisione e di quant'altro utile ad una maggiore formazione degli operatori del settore;

--- la realizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno, svantaggio ed emarginazione;

--- l'organizzazione di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

--- la realizzazione di attività e di iniziative nel campo assistenziale, sanitario, culturale, educativo, formativo, lavorativo, sportivo e del tempo libero;

--- la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa formativa in conformità con le norme Comunitarie, Nazionali, Regionali e Provinciali in tema di formazione professionale;

--- l'elaborazione e la gestione di programmi di intervento sociale, di assistenza, terapeutici, di riabilitazione, di risocializzazione, di partecipazione sociale mediante convenzioni, consorzi, cogestioni, collaborazioni ed ogni altro tipo di rapporto con le strutture pubbliche e private;

--- la pubblicazione di materiali informativi e formativi utili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali;

--- l'assistenza scolastica e la gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido;

--- l'espletamento di attività educative, formative e di supporto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti;

--- la gestione di spazi socio-educativi ed il trasporto per l'integrazione dei soggetti svantaggiati;

--- l'erogazione di servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata presso centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

--- l'attività di ricerca, di organizzazione di convegni, di seminari di studio, di spettacoli, di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o gruppi culturalmente svantaggiati;

--- la realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative che possono promuovere la "formazione della persona", privilegiando quelle che possano favorire maggiormente la partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e che comunque rispondano ai bisogni della comunità;

--- organizzare, realizzare e/o gestire servizi ed attività per l'inclusione ed il sostegno socio assistenziale degli immigrati, inserimento alloggiativo co/housing per migranti e/o rifugiati, gestire centri CAS emergenza rifugiati con prefetture;

--- assistenza domiciliare estesa ai diversamente abili;
--- assistenza materiale e scolastica per alunni diversamente abili;
--- trasporto disabili ed anziani;
--- gestione di case riposo e centri diurni polifunzionali per anziani e centri socio-assistenziali ed educativi per diversamente abili (centri diurni, semiresidenziali, etc.);
--- assistenza infermieristica e medica;
--- assistenza a minori a rischio e a famiglie indigenti;
--- gestione di mezzi e prestazioni di servizi nei campi del telesoccorso, assistenza telematica, assistenza domiciliare anziani, servizio ambulanza;
--- organizzare, realizzare e/o gestire servizi di assistenza domiciliare integrata (sorveglianza, pulizia alla persona, preparazione di pasti a domicilio e/o con consegna a domicilio, accompagnamento, esecuzione di prestazioni terapeutiche, etc);
--- sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti, in particolare gli anziani e le persone diversamente abili;
--- organizzare, realizzare e/o gestire attività socialmente utili e di volontariato per gli anziani;
--- gestire servizi di cura ed educazione, quali: servizi scolastici integrati con quelli educativi e ludici, centri per le famiglie, servizi basati sulle istanze di aiuto e mutuo aiuto, servizi domiciliari;
+--- organizzare, realizzare e/o gestire ogni attività per l'infanzia e l'adolescenza anche in attuazione della legge 285/27;
--- organizzare, realizzare e/o gestire servizi di assistenza domiciliare per l'infanzia e l'adolescenza;
--- organizzare, realizzare e/o gestire spazi di socializzazione, quali "centri di aggregazione" e "centri polifunzionali", nonché servizi per la prima infanzia;
--- organizzare, realizzare e/o gestire servizi per il sostegno, la cura ed il recupero psichico -asociale di nuclei familiari e singoli, per il sostegno alle persone abusate oltre a servizi del tipo la "banca del tempo";
--- organizzare, realizzare e/o gestire servizi di assistentato materiale e di orientamento e accompagnamento finalizzati all'inserimento scolastico;
--- organizzare, realizzare e/o gestire servizi per la prima infanzia, quali asili nido, e servizi integrativi al nido;
--- organizzare, realizzare e/o gestire centri di aggregazione in favore della seconda infanzia;
--- organizzare, realizzare e/o gestire case famiglia e comunità di tipo familiare;
--- organizzare, realizzare e/o gestire centri polifunzionali, sportivi o educativi in genere, in favore di adolescenti;

--- promuovere e realizzare progetti per l'infanzia e l'adolescenza;

--- realizzare attività, servizi ed interventi a contrasto della povertà (per i senza fissa dimora, le povertà materiali, etc.);

--- organizzare, realizzare e/o gestire servizi di assistentato basati sulla promozione delle pari opportunità in genere e sulla prevenzione della vulnerabilità economica;

--- organizzare, realizzare e/o gestire centri di ospitalità temporanea e a medio termine per attuare azioni di sollievo e sostegno ad urgenze familiari in relazioni ad esigenze temporanee o imprevedibili e/o per situazioni di emergenza;

--- organizzare, realizzare e/o gestire servizi di orientamento, centri di incontro e segretariato sociale finalizzati all'inserimento lavorativo di cittadini a rischio di emarginazione sociale;

--- organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sociali nell'ambito delle competenze della cooperativa;

--- organizzare convegni e seminari sulle tematiche del terzo settore;

--- organizzare, in collaborazione con gli Enti Locali, scuole, università, etc, ricerca (censimenti) sulle reali necessità delle fasce di popolazione disagiate;

--- organizzare, realizzare e/o gestire strutture socio assistenziali ed educative, quali mense, ostelli, pensioni, case di riposo, case di cura, case alloggio, centri ed impianti sportivi;

--- organizzare meeting, congressi, banchetti e manifestazioni varie con finalità educative;

--- organizzare attività di animazione, sportive, culturali, artistiche e di spettacolo;

--- organizzare centri estivi e soggiorni in forma residenziale od in forma giornaliera, per anziani e/o minori diversamente abili o non;

--- curare pubblicazioni su tematiche del terzo settore e sulle proprie attività e diffondere le stesse;

--- organizzare servizi di consulenza, progettazione, riorganizzazione, supervisione ai servizi socio educativi ed ai progetti di qualità e comunicazione pubblica;

--- organizzare e promuovere servizi educativi rivolti ai minori;

--- fornire consulenza didattica pedagogica ad agenzie formative, scolastiche ed extra scolastiche;

--- organizzare e realizzare, a qualsiasi livello e per ogni tipo di utenza, attività (corsi, seminari, etc) di formazione ed aggiornamento sulle tematiche socio assistenziali ed educative;

--- organizzare, realizzare e/o gestire servizi di prevenzione e riduzione della dipendenza, anche tramite unità

mobili;

--- organizzare, realizzare e/o gestire servizi ed attività che abbiano lo scopo di aiutare i giovani tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolizzati e dipendenti in genere, prestando loro assistenza, cura, ricovero, accoglienza, rieducazione e quanto altro necessario ed utile per la loro riabilitazione e reinserimento nella società;

--- programmare e realizzare, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni pubbliche e con le forze sociali, religiose ed associative in genere, esistenti sul territorio, tutte quelle attività che da un lato siano rispondenti ai reali bisogni della popolazione e dall'altro ne favoriscano la crescita comunitaria e responsabile.

La cooperativa si ispira ai principi di solidarietà, di priorità dell'uomo sul denaro, di costruzione di una società non strutturata sullo sfruttamento; idee guida del movimento cooperativo mondiale. Operando secondo questi principi intende organizzare una entità di servizi che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale che ad essa fa riferimento, scopi economici, sociali ed educative.

- Attività riconducibili alla lettera B) dell'art. 1 della legge n. 381/91:

--- l'attività di turismo sociale, attività di agenzie di viaggio, operatore turistico (Tour Operator), attività degli uffici informazione sul turismo locale e sugli alloggi per turisti, organizzazione servizi di guide turistiche e accompagnatori turistici, gestione spiagge, centri termali, oasi - parchi e noleggio attrezzature sportive;

--- l'attività di gestione di corsi di formazione, di aggiornamento, di qualificazione e/o di riqualificazione del personale socio-assistenziale ed adatto alle attività previste dal presente statuto;

--- la gestione di corsi di formazione professionale;

--- la gestione di biblioteche in genere e dell'attività di sportello informa-giovani;

--- l'attività di promozione e di gestione dell'artigianato nelle sue diverse forme;

--- la pulizia e la manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici e privati, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi ed abitazioni private, servizio di custodia - portierato, riscossione di affitti;

--- la gestione, manutenzione e custodia di parcheggi per autoveicoli su aree pubbliche e private, giardini, prati ed aree verdi di pubblica utilità;

--- la gestione di beni confiscati;

--- la cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi nelle stesse contenute;

--- l'erogazione di servizi di assistenza alla persona;

--- l'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e

somministrazione di alimenti e bevande, compresa la consegna domiciliare;

--- la gestione di mense, ristoranti, di punti di ristoro e di bar;

--- l'erogazione dei servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi;

--- l'erogazione del servizio di trasporto persone e di cose sia in conto proprio che per conto terzi, nonché attività di noleggio di mezzi di trasporto e gestione di tutti i servizi connessi ai trasporti;

--- l'erogazione di servizi di raccolta e di smaltimento, compresa la raccolta di indumenti usati, e la gestione di piattaforme ecologiche;

--- le attività agricole ed artigianali;

--- l'attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agroalimentari;

--- l'allevamento di animali;

--- l'erogazione e la gestione del servizio di facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, comprese tutte le attività preliminari, complementari ed accessorie e, in particolare, l'insacco, la pesatura, la legatura, l'accatastamento, il disaccatastamento, la pressatura, l'imballaggio, la pulizia dei magazzini e dei piazzali, il deposito colli e bagagli, la presa e consegna, i recapiti in loco, la cernita e la selezione;

--- lavori e gestione di produzione di energia, installazione di pannelli fotovoltaici e realizzazione di centrali per la produzione di energia;

--- lavori di costruzione in genere e in particolare preparazione dei cantieri, lavori edili e di genio civile, installazione di servizi in fabbricati, lavoro di completamento degli edifici e noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o demolizione;

--- la gestione di punti vendita e di negozi di generi alimentari, di bevande alcoliche, di gadgets, di oggetti ricordo, di oggetti sacri, di giochi, di prodotti editoriali e di stampe, di prodotti artigianali ed etnici, di detersivi, di casalinghi e di generi vari;

--- attività di servizi alla imprese in genere, ed in particolare:

a) elaborazione di dati ai fini fiscali, previdenziali, legali, elaborazioni paghe, elaborazione dati ai fini ingegneristici, per conto terzi, servizi di data entry dei centri di registrazione dati, scannerizzazione ed archiviazione ottica di documenti, call center e servizi amministrativi - segretariali;

b) studi di mercato e sondaggi di opinione;

c) pubbliche relazioni ed agenzia di informazioni commerciali;

d) servizi di collaudo ed analisi tecniche;

e) servizi di pubblicità, promozioni pubblicitarie in genere ed agenzie di concessione spazi pubblicitari, tipografia e stampe;

f) servizi di ricerca, assunzione e selezione del personale, orientamento, tutoraggio, counselling, accompagnamento;

--- lavori di metallurgie, fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo di ogni genere ed in particolare lavori di carpenteria metallica.

Viene espressamente precisato che:

- le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti;

- conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente le attività riconducibili all'art. 1, comma uno, lettera b) della legge 381/91 potranno essere effettivamente esercitate dalla compagine sociale esclusivamente previa acquisizione ad opera della compagine medesima, dei requisiti soggettivi richiesti, dalla stessa fonte normativa sopra citata, ai fini della qualificazione di una società cooperativa come "cooperativa sociale" di tipo B (le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma uno, della legge 381/91 devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa).

3.6 La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa.

Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.

3.7 La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, finanziarie ed altre, ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di legge.

3.8 Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate le seguenti condizioni:

- le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91;

- l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà

assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art. 1 della legge 381/81.

3.9 La società cooperativa potrà operare anche con terzi.

SOCI

Articolo 4

4.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente.

Ai fini dell'esercizio di quelle, tra le attività di cui al precedente oggetto sociale, le quali risultano elencate dalla lettera b) dell'art.4 della legge 8 novembre 1991, n.381, almeno il 30% dei soci della cooperativa debbono essere persone svantaggiate secondo i criteri previsti dalla stessa fonte normativa citata.

I restanti soci debbono essere persone fisiche che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo scopo della Cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possono cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa resi a favore dei soci.

4.2 E' considerata l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

4.3 Possono far parte della Società, ai sensi dell'articolo 2, legge 8 novembre 1991, n.381, soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e saranno iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato od autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio Decreto, determina l'importo delle retribuzioni relative.

4.4 Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Possono essere ammesse come soci della Cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali.

4.5 L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato e l'eventuale diniego dovrà essere debitamente motivato.

Possono essere, altresì, ammessi a far parte della Cooperativa, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché dell'art.2548 cod.civ., soci sovventori, persone fisiche e/o giuridiche, in conformità alle previsioni di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991, n.381.

La Cooperativa, all'uopo, garantisce la promozione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed alimentati dai conferimenti dei soci sovventori.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettati a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi espressi.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con la debita eccezione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause d'incompatibilità.

4.6 Ai sensi dell'art.2527 cod.civ., non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote indivisibili, ciascuna di valore non inferiore ad euro 25,00 (venticinque) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea stessa su proposta motivata dell'organo amministrativo.

5.3 La società può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ed esclusivamente ad investitori qualificati.

5.4 I soci, nel rispetto della normativa dettata per la trasparenza bancaria ed in conformità alle vigenti disposizioni normative di carattere sostanziale e fiscale, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto capitale, ovvero mediante finanziamenti infruttiferi di interessi.

5.5 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri

futuri;

d) da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero alla società per un miglior raggiungimento degli scopi sociali.

QUOTE SOCIALI

Articolo 6

6.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata a/r. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società.

6.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art.2533.

RECESSO

Articolo 7

7.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod.civ.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

7.2 Ai sensi degli artt.2497 e segg. cod.civ., qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi espressamente contemplate dall'art.2497 quater cod.civ..

I soci hanno, altresì, il diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art.2469, secondo comma, cod.civ..

7.3 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento.

Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza.

Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

7.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

MORTE DEL SOCIO

Articolo 8

8.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art.10).

8.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Articolo 9

9.1 I soci che recedono dalla società, nonché gli eredi del socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del socio.

Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo

tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ..

9.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

ESCLUSIONE

Articolo 10

10.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle perseguite dalla società.

Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi dell'art.2531 cod.civ..

10.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.

10.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art.10), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.

10.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

10.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la

risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Articolo 11

11.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

11.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la liquidazione della quota.

11.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della società gli eredi del socio defunto.

CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

Articolo 12

12.1 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13

13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

13.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dei componenti il medesimo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477, secondo e terzo comma, cod.civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dei patti sociali;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- h) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari, comunque privi di diritti di voto.

13.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b) e c) sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto nel rispetto delle modalità meglio individuate nel successivo art.15).

13.4 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d), e), f) g) ed h) oppure quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da un numero di soci tale da rappresentare

almeno un terzo del capitale sociale, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge e dai presenti patti sociali, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto delle forme e con le modalità individuate nel successivo art.16).

13.5 Non possono partecipare alle decisioni, in qualsivoglia modo formulate, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Articolo 14

14.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle innanzi individuate di competenza assembleare, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La scelta del metodo risulta essere di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

14.2 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale e dovranno essere trascritte, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci e conservate, unitamente alla eventuale documentazione di corredo, presso la sede legale della società.

14.3 La consultazione scritta consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i componenti la compagine sociale presso il domicilio risultante dal libro dei soci. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e tutto quant'altro necessario onde assicurare un'adequata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno cinque giorni, ovvero il diverso termine convenuto nella proposta di decisione, per trasmettere la risposta presso la sede legale della società o presso altro indirizzo indicato nella proposta di decisione.

La risposta deve essere apposta in calce al documento ricevuto, con specifica indicazione della data di sottoscrizione, e deve contenere un'approvazione, un diniego ovvero un'astensione espressa, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà e/o dell'astensione.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

14.4 Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, e, se nominati sindaci e/o revisore, indicando:

- a) il contenuto e le risultanze della decisione, nonché le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- b) i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato, con indicazione, per i soci contrari

ed astenuti, del motivo legittimante il proprio dissenso;
c) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che estranei che contrari.
d) la data in cui si è formata la decisione;
e) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli stessi soci.

14.5 Il consenso espresso per iscritto non richiede l'utilizzo di particolari formalità, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e di avere adeguata informazione. Ciascun socio, pertanto, previamente informato circa il contenuto della decisione da adottare ed il relativo termine per l'adozione, potrà esprimere per iscritto il proprio consenso ovvero il proprio dissenso rispetto alla decisione, inviando, entro il termine convenuto, il relativo documento presso la sede legale della società.

E' compito dell'organo amministrativo verificare che tutti i soci siano stati adeguatamente informati in merito alla decisione da adottare ed in relazione ai termini entro i quali esprimere il relativo consenso, nonchè verificare il procedimento di formazione della volontà dei soci.

Della decisione adottata deve essere redatto apposito verbale, dal corpo del quale si desumano gli elementi di cui ai precedenti punti a), b), d) ed e).

14.6 Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione tale da consentire un riscontro della spedizione e del ricevimento, ivi compresi il fax e/o la posta elettronica, ove tale ultimo indirizzo sia stato previamente annotato sul relativo libro dei soci.

14.7 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla partecipazione detenuta.

ASSEMBLEA

Articolo 15

15.1 Con riferimento alle materie indicate con le lettere d), e), f), g) e h) al precedente art.14), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai presenti patti sociali, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci tale da rappresentare almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

15.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori (ovvero dell'unico amministratore) o di loro inattività,

l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominati, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

15.3 La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci.

In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 16

16.1 L'assemblea è presieduta, in dipendenza della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

16.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo

predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati; una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

DIRITTO DI VOTO

Articolo 17

17.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

17.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

17.3 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ultimo comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

QUORUM ASSEMBLEARI

Articolo 18

18.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art.14), lettere d), e) e f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

18.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

18.3 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci

tali da rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.8).

Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 19

19.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI

Articolo 20

20.1 Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ., nonché eventuali assemblee speciali tra i possessori di strumenti finanziari nel rispetto delle modalità di cui all'art.2541 cod.civ..

AMMINISTRAZIONE

Articolo 21

21.1 La società può essere amministrata, in conformità di quanto convenuto dai soci all'atto della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e nelle competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

21.2 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ..

Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di

concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.

21.3 I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa.

21.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

PRESIDENTE

Articolo 22

22.1 Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 23

23.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto di seguito previsto con riferimento alle cosiddette "decisioni collegiali", sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

23.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, gli amministratori dovranno redigere, in merito alla decisione adottata, un documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, compresi gli eventuali astenuti e coloro che abbiano espresso voto contrario.

23.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, gli amministratori dovranno, in merito alla decisione adottata, redigere apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

In entrambi i predetti casi spetta al presidente del

consiglio raccogliere i consensi espressi ricevuti e comunicarne gli esiti a tutti gli amministratori, ai sindaci ed al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto del consenso, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori, i quali, entro i due giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la loro astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento compresi il fax e la posta elettronica.

23.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, con le stesse maggioranze è possibile stabilire la rimessione della decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del consiglio di amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 24

24.1 Con riferimento alle materie indicate nell'art.2475, quinto comma, cod.civ., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervergono tutti i

consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza ai sensi del successivo art.41) debbono essere adottate con decisione collegiale da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 25

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

25.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

25.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere conferiti in via congiunta e gli altri in via disgiunta. In mancanza di qualsivoglia precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri amministrativi, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

25.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Articolo 26

26.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale

della società, tanto in giudizio che nei confronti dei terzi.
26.2 Laddove sia nominato un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo, nonché ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

26.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta e/o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

26.4 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Articolo 27

27.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 28

28.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.14), possono nominare il collegio sindacale.

La designazione dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 cod.civ..

Per la disciplina valgono le disposizioni normative stabilite in materia.

RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'

Articolo 29

29.1 L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 cod.civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art.2513 cod.civ..

REGOLAMENTO

Articolo 30

30.1 Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO SOCIALE, UTILI e RISTORNI

Articolo 31

31.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uso nell'atto costitutivo.

31.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico compilerà il bilancio sociale da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ..

31.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci avranno la seguente destinazione:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a quest'ultimo destinato una porzione non inferiore al trenta per cento (30%) degli utili medesimi;
- b) una quota deve essere garantita ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'assemblea determina, nel rispetto delle modalità di cui all'art.2545 quinquies cod.civ., la destinazione degli utili non assegnati in conformità alle precedenti lett.a) e b).

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

31.4 Ai sensi dell'art.2514, lett.a), cod.civ., è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato.

Possono essere assegnati dividendi, acquistate proprie quote ovvero attribuite ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto (1/4). Il divieto non si applica nei confronti di possessori di strumenti finanziari.

31.5 E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai soci durante la vita sociale; ai sensi del menzionato art.2545 quinquies cod.civ., l'assemblea, con le maggioranze prescritte per la modificazione dei presenti patti sociali, può assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

- a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art.2526 cod.civ.;
- b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate nella misura massima complessiva del venti per cento (20%) del valore originario.

31.6 Sono indivisibili le riserve che, per disposizione di legge, non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la

copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

31.7 Per quel che attiene ai ristorni si fa rinvio a quanto espressamente convenuto dall'art.2545 sexies cod.civ.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32

32.1 La società si scioglie per le cause indicate dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

32.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

32.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 cod.civ., ovvero da altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

32.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

32.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

32.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 33

33.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la Società ed i soci, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e

fatta eccezione per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico,

il quale verrà designato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta fatta dalla parte diligente.

L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla composizione, in modo vincolante tra le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

33.2 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

33.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art.8).

CONTROLLI

Articolo 34

34.1 Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del cod.civ..

RINVIO

Articolo 35

35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto da questo statuto si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.

Firmato: PASQUALE DI MARTINO

Sergio Marcone Notaio - impronta di sigillo.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE AI SENSI DEL DECRETO 22.02.2007 MEDIANTE M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.